

# NOTIZIARIO

n.

6

2023

## PROROGHE “TREGUA FISCALE”

Come annunciato da tempo, sono state prorogate le scadenze relativamente a diverse misure facenti capo alla c.d. “tregua fiscale”. Al contempo poi, sono state apportate modifiche, in prevalenza interpretative, rispetto ad alcuni istituti sempre riconducibili alle definizioni agevolate.

### “DECRETO BOLLETTE” - NOVITÀ PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

Il c.d. “Decreto Bollette” proroga al 2° trimestre 2023 il credito d'imposta, già istituito fin dal 2022, a favore delle imprese “energivore” e “non energivore” riducendolo, rispettivamente, al 20% ed al 10% della spesa sostenuta e il credito d'imposta istituito per le imprese “gasivore” e “non gasivore” riducendolo al 20% della spesa sostenuta. Il Decreto prevede poi una serie di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas quali:

- ◆ i **bonus sociali** per chi ha **Isee entro i 15.000 euro**;
- ◆ l'**Iva al 5%** su **gas e teleriscaldamento**;
- ◆ l'istituzione di un **contributo** a favore dei **clienti domestici**, in misura fissa ma differenziata in base alle zone climatiche, che verrà riconosciuto in caso di prezzi del gas elevati negli ultimi tre mesi dell'anno.

### NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023

La “Legge di Bilancio 2023” ha previsto un notevole innalzamento della soglia del contante, portandolo da 1.000 a 5.000 euro a decorrere dal 01.01.2023. L’innalzamento del limite ha risvolti significativi anche sull’ulteriore obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

#### **VENDITORI PORTA A PORTA: PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI**

La vendita porta a porta (a domicilio) di prodotti e beni di uso comune è una delle forme di commercio che negli ultimi anni sta tornando in auge. È una tipologia di vendita che si applica ai più disparati settori (si pensi ad esempio alla vendita di scope elettriche, prodotti e biancheria per la casa, detersivi, viaggi, che assieme ai cosmetici, sono i prodotti più venduti con il “porta a porta”). Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio gli aspetti fiscali e previdenziali previsti per tale tipo di commercio.

### PROROGHE “TREGUA FISCALE”

Come annunciato da tempo, sono state **prorogate**<sup>1</sup> le **scadenze** relativamente a diverse **misure** facenti capo alla c.d. “**tregua fiscale**”<sup>2</sup>.

Al contempo poi, sono state apportate **modifiche** – in prevalenza **interpretative** – rispetto ad alcuni **istituti** sempre riconducibili alle **definizioni agevolate**.

Di seguito si analizzano le principali novità.

PROROGHE “TREGUA FISCALE”							
<b>PREMESSA</b>	<p>È stata definitivamente <b>ufficializzata</b><sup>3</sup> la <b>proroga</b> di alcune <b>misure</b> relative alla “<b>tregua fiscale</b>”.</p> <p>Allo stesso tempo il Decreto in esame ha in parte <b>modificato</b>, specialmente a livello <b>interpretativo</b>, diversi <b>istituti</b> facenti capo alle <b>definizioni</b> di cui alla stessa “<b>Legge di Bilancio 2023</b>”.</p>						
<b>PROROGA VERSAMENTI SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI E RAVVEDIMENTO SPECIALE</b>	<p>La disposizione di maggiore interesse per gli operatori riguarda le varie <b>dilazioni</b> per alcune <b>sanatorie</b> recentemente introdotte nell’ordinamento, tra cui rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>ravvedimento speciale</b> e</li> <li>◆ la <b>definizione</b> delle <b>irregolarità formali</b>.</li> </ul> <p>Per entrambe, infatti, la precedente scadenza del 31.03.2023 – per il versamento della <b>prima</b> o un’<b>unica rata</b> – è stata superata<sup>4</sup> come segue:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">RAVVEDIMENTO SPECIALE</th> <th style="text-align: center;">SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Nuova scadenza</td> <td style="text-align: center;"><b>30.09.2023</b> (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)</td> <td style="text-align: center;"><b>31.10.2023</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Vi sono poi modifiche che riguardano la possibilità di <b>rateizzazione</b> di quanto dovuto. Nello specifico:</p>		RAVVEDIMENTO SPECIALE	SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI	Nuova scadenza	<b>30.09.2023</b> (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)	<b>31.10.2023</b>
	RAVVEDIMENTO SPECIALE	SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI					
Nuova scadenza	<b>30.09.2023</b> (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)	<b>31.10.2023</b>					

<sup>1</sup> Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 34/2023 in vigore dal 31.03.2023.

<sup>2</sup> di cui alla Legge 197/2022.

<sup>3</sup> Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30.03.2023 del [D.L. 34/2023](#).

<sup>4</sup> art. 19 del D.L. 34/2023.

- ◆ per i **200 euro** dovuti per sanare **ogni annualità** in cui sono stati commessi **errori formali**
  - ✓ viene modificata solo la data per il versamento della **prima rata (31.10.2023)**,
  - ✓ mentre la **seconda** resta **ferma al 31.03.2024**,
- ◆ per il **ravvedimento speciale**, le somme dovute, in un **massimo di 8 rate trimestrali di pari importo**, devono essere versate come segue a scadenze diverse a seconda dell'annualità di riferimento:

NUMERO RATA	SCADENZA
Prima	<b>30.09.2023</b> (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)
Seconda	<b>31.10.2023</b>
Terza	<b>30.11.2023</b>
Quarta	<b>20.12.2023</b>
Quinta	<b>31.03.2024</b>
Sesta	<b>30.06.2024</b>
Settima	<b>30.09.2024</b>
Ottava	<b>20.12.2024</b>
* Il 30.09.2023 cade di sabato	

Da notare che, relativamente agli importi oggetto di dilazione relativi al ravvedimento speciale, sulle rate successive alla prima sono **dovuti** gli **interessi**, nella misura del **tasso del 2% annuo**.

#### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Con riguardo al **perimetro applicativo** del **ravvedimento speciale**<sup>5</sup> viene **specificato** che:

- a) sono **escluse** dalla **regolarizzazione** le **violazioni**:
- ◆ **rilevabili** tramite i c.d. **controlli automatizzati** delle **dichiarazioni**<sup>6</sup>,
  - ◆ di **natura formale** – definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è

<sup>5</sup> art. 21, commi 1 e 2 del D.L. 34/2023.

<sup>6</sup> ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972,

	<p>detto al precedente paragrafo<sup>7</sup></p> <p>Sono <b>ricomprese</b> tutte le <b>violazioni</b> che <b>possono essere oggetto di ravvedimento</b><sup>8</sup>:</p> <p><b>b)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ commesse relativamente al <b>periodo d'imposta</b> in corso al <b>31.12.2021</b> e ai precedenti,</li> <li>◆ purché la <b>dichiarazione</b> del periodo d'imposta di riferimento sia stata <b>validamente presentata (non omessa)</b></li> </ul> <p>Per quanto riguarda, invece, le <b>esclusioni</b> dal ravvedimento speciale viene stabilito che:</p> <p><b>a)</b> <b>Non sono regolarizzabili</b> le <b>violazioni</b> degli obblighi di <b>monitoraggio fiscale</b><sup>9</sup> (di cui al <b>quadro RW</b>)</p> <p>Sono <b>ricomprese</b> nella <b>regolarizzazione</b> le violazioni relative:</p> <p><b>b)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai <b>redditi di fonte estera</b>, così come</li> <li>◆ all'<b>IVIE</b> e all'<b>IVAFE</b><sup>10</sup>,</li> </ul> <p>che <b>non</b> siano <b>rilevabili</b> dai <b>controlli automatizzati</b><sup>11</sup>, nonostante la <b>violazione</b> dei predetti <b>obblighi di monitoraggio</b></p>
<p><b>PROROGHE DEFINIZIONE LITI PENDENTI</b></p>	<p>Con riguardo alla <b>chiusura agevolata dei contenziosi fiscali</b><sup>12</sup>, viene <b>spostata in avanti</b> la <b>data</b> di scadenza per il <b>perfezionamento</b> della <b>procedura</b>. La presentazione della <a href="#">domanda di definizione</a> e il <b>pagamento</b> degli <b>importi dovuti</b> deve avvenire <b>entro il 02.10.2023</b><sup>13</sup> (il 30.09.2023 cade di sabato) – perfezionandosi così la definizione stessa, anche nel caso di dilazione del versamento.</p> <p>Resta difatti ammesso, nel caso in cui gli <b>importi dovuti superino i 1.000 euro</b>, il <b>pagamento rateale</b><sup>14</sup>, il quale deve avvenire in un massimo di <b>20 rate</b> di pari importo (in 5 anni), con le <b>scadenze</b> che <b>variano</b> a seconda dell'<b>annualità di</b></p>

<sup>7</sup> ai sensi dell'art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022.

<sup>8</sup> ordinariamente previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

<sup>9</sup> di cui all'art. 4 del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/1990.

<sup>10</sup> ex art. 19, commi 13-17 e 18-22 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.

<sup>11</sup> come da citato art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.

<sup>12</sup> art. 1, commi 186-205 della Legge 197/2022.

<sup>13</sup> invece che entro il 30.06.2023.

<sup>14</sup> con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste per dell'art. 8 del D.lgs. 218/1997.

**riferimento** (le prime tre nel 2023 e le altre successivamente), come segue:

SCADENZA RATE DA VERSARE	
2023 le prime tre rate	Anni successivi al 2023 dalla quarta rata
02.10 (il 30.09 è sabato)	31.03
31.10	30.06
20.12	31.10
	20.12

Altre **modifiche temporali** sono quelle che riguardano:

- ◆ la **sospensione** delle **controversie** definibili<sup>15</sup>. In tal caso il processo sarà **sospeso fino al 10.10.2023**<sup>16</sup> ed entro la stessa data il contribuente avrà l'onere di **depositare**, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, **copia** della **domanda di definizione** e del **versamento** degli importi dovuti o della prima rata;
- ◆ la **sospensione** dei termini
  - ✓ di **impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché
  - ✓ di **proposizione** del **controricorso in Cassazione**, che, per le controversie definibili, **scadono tra il 01.01.2023**<sup>17</sup> e il **31.10.2023**<sup>18</sup>. Tale sospensione durerà infatti **11 mesi** (invece che i precedenti 9);
- ◆ l'eventuale **diniego di definizione agevolata**, che deve essere notificato entro il **30.09.2024** (con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali)<sup>19</sup>;
- ◆ il **termine** per procedere, in alternativa alla definizione agevolata in esame,

<sup>15</sup> che si ricorda non avviene in automatico bensì solamente se il contribuente ne fa apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

<sup>16</sup> e non fino al 10.07.2023, come precedentemente previsto.

<sup>17</sup> data di entrata in vigore della Legge 197/2022.

<sup>18</sup> non più il 31.07.2023, come accadeva ante D.L. 34/2022

<sup>19</sup> si ricorda che il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia e, nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

con la **conciliazione**<sup>20</sup> delle liti aventi ad oggetto atti impositivi<sup>21</sup>

- ✓ **pendenti** innanzi alle corti di **giustizia tributaria** di primo e di secondo grado, e
- ✓ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, parimenti **spostato al 02.10.2023** (il 30.09.2023 cade di sabato);



In merito alle possibili **conciliazioni** viene inoltre disposto<sup>22</sup> che risultano **definibili**, come previsto dalla “Legge di Bilancio 2023”<sup>23</sup>, anche le **controversie pendenti al 15.02.2023** (sempre innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi ed in cui è parte l'Agenzia delle Entrate).

- ◆ il **termine** per procedere, in alternativa alla definizione agevolata in esame, con la **definizione transattiva** delle **liti**<sup>24</sup>
    - ✓ **pendenti in Cassazione**<sup>25</sup>,
    - ✓ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate
- sempre fissato **al 02.10.2023** (il 30.09.2023 cade di sabato).

DEFINIZIONE	CASISTICA	SCADENZA D.L. 34/2023
<b>Liti pendenti</b>	Presentazione istanza e versamento importo dovuto	<b>02.10.2023*</b> (prima o unica rata)
	Sospensione processi	<b>10.10.2023</b>
	Termini impugnazione pronunce impugnabili al 01.01.2023	Termine di <b>11 mesi</b> <sup>26</sup>
	Diniego definizione	<b>30.09.2024</b>
<b>Conciliazione agevolata</b>	Nuova definizione atti impositivi pendenti al 15.02.2023	<b>02.10.2023*</b>

<sup>20</sup> di cui all'art. 48 del D.lgs. 546/1992.

<sup>21</sup> art. 1, commi 206-212 della Legge 197/2022.

<sup>22</sup> art. 17, comma 2 del D.L. 34/2023.

<sup>23</sup> ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 211 della Legge 197/2022.

<sup>24</sup> come previsto dall'art. 1, commi 213-218 della Legge 197/2022.

<sup>25</sup> ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 546/1992.

<sup>26</sup> se il termine di scadenza ricade nel periodo 01.01.2023-31.10.2023.

	<b>Rinuncia giudizi in Cassazione</b>	Perfezionamento procedura	<b>02.10.2023*</b>
	*il 30.09.2023 cade di sabato		
<b>NOVITÀ ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO</b>	<p>Si è poi intervenuto<sup>27</sup> su alcuni aspetti relativi alla <b>definizione degli atti del procedimento di accertamento</b><sup>28</sup>.</p> <p>Viene stabilito che gli <b>avvisi di accertamento</b>, così come quelli di <b>rettifica</b> e di <b>liquidazione</b> e gli <b>atti di recupero</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non impugnati</b> e <b>ancora impugnabili</b> al <b>01.01.2023</b>,</li> <li>◆ divenuti <b>definitivi</b> per <b>mancata impugnazione</b> nel periodo <b>02.01.2023 – 15.02.2023</b>,</li> </ul> <p>sono <b>definibili entro il 30.04.2023</b><sup>29</sup>.</p> <p>D'altro canto, per gli <b>avvisi di accertamento</b> e di <b>rettifica e liquidazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ definiti in <b>acquiescenza</b><sup>30</sup> nel medesimo periodo <b>02.01.2023 – 15.02.2023</b>,</li> <li>◆ per i quali <b>al 31.03.2023</b><sup>31</sup> è <b>in corso il pagamento rateale</b>,</li> </ul> <p>gli <b>importi</b> ancora dovuti per le <b>sanzioni</b> possono essere <b>rideterminati</b>, su <b>istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva</b>, con la <b>riduzione delle sanzioni a 1/18</b> di quanto irrogato<sup>32</sup>.</p> <p>Da ultimo viene stabilito<sup>33</sup>, con una <b>norma interpretativa</b>, che per i <b>PVC consegnati entro il 31.03.2023</b> la definizione agevolata vale <b>anche all'accertamento con adesione</b> relativo agli avvisi di accertamento <b>notificati successivamente a tale data</b> di fine marzo (sulla base delle risultanze degli stessi processi verbali).</p>		
<b>REGOLARIZZAZIONE OMESSI PAGAMENTI ISTITUTI DEFLATTIVI</b>	<b>Modificata</b> <sup>34</sup> anche la disposizione che permette di <b>rimediare</b> alle <b>omissioni</b> relative ad alcuni <b>istituti deflattivi</b> <sup>35</sup> .		

<sup>27</sup> art. 17, commi 1 e 3 del D.L. 34/2023.

<sup>28</sup> art. 1, commi 179-185 della Legge 197/2022.

<sup>29</sup> 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

<sup>30</sup> ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997.

<sup>31</sup> data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

<sup>32</sup> in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 182 della "Legge di Bilancio 2023".

<sup>33</sup> art. 21, comma 3 del D.L. 34/2023.

<sup>34</sup> art. 17 del D.L. 34/2023.

<sup>35</sup> art. 1, commi 219-221 della Legge 197/2022.



In particolare, si stabilisce che la procedura in esame possa essere **azionata solamente** per le **rate che**, al **01.01.2023**:

risultano <b>scadute</b>
<b>non</b> hanno visto <b>notificata</b> la relativa <b>cartella di pagamento</b> ovvero l' <b>atto di intimazione</b>

Si ricorda che, sulla base della disposizione in esame, è stato consentito di **regolarizzare l'omesso o carente versamento** di alcune somme riferite a **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, ossia:

<p style="text-align: center;"><b>REGOLARIZZAZIONE OMESSO O CARENTE VERSAMENTO DI SOMME RIFERITE A TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rate successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>accertamento con adesione</b><sup>36</sup>,</li> <li>✓ <b>acquiescenza</b><sup>37</sup> agli avvisi di <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>accertamento</b>,</li> <li>○ <b>rettifica</b> e</li> <li>○ <b>liquidazione</b>,</li> </ul> </li> <li>✓ <b>reclamo o mediazione</b><sup>38</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ degli <b>importi</b>, anche <b>rateali</b>, relativi alle <b>conciliazioni giudiziali</b><sup>39</sup></li> </ul>
--	--

<sup>36</sup> disciplinato dal D.lgs. 218/1997, istituto deflativo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L'accordo può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

<sup>37</sup> ex art. 15 del già citato D.lgs. 218/1997, con la quale il contribuente ha l'opportunità, previa rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Effetto dell'acquiescenza è la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

<sup>38</sup> ai sensi dell'art. 17-bis, comma 6 del D.lgs. 546/1992. Si ricorda che la procedura in esame si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili (individuati dall'art. 19 del D.Lgs 546/1992): in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 01.01.2016)

<sup>39</sup> di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.lgs. 546/1992, ossia il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

	<p style="text-align: center;"><b>COME SI PERFEZIONA LA REGOLARIZZAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con l'<b>integrale versamento</b> (senza compensazione) di quanto dovuto a titolo di imposta, quindi <b>senza sanzioni e interessi</b>, entro il <b>31.03.2023</b>;</li> <li>◆ oppure anche in un <b>massimo di 20 rate di pari importo</b> versando in questo caso gli <b>interessi legali</b>, calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, sull'importo di quelle successive alla prima, aventi scadenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>il 30 giugno,</b></li> <li>✓ <b>il 30 settembre,</b></li> <li>✓ <b>il 20 dicembre e</b></li> <li>✓ <b>il 31 marzo di ciascun anno;</b></li> </ul> </li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE</b></p>	<p>L'ufficio competente procede all'<b>iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti</b> a titolo di <b>imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30%</b> delle somme dovute (da applicare <b>sul residuo</b> importo dovuto a titolo di imposta).</p> <p>In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di <b>decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo</b> a quello in cui si è verificato <b>l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.</b></p>

**CAUSA SPECIALE DI  
NON PUNIBILITÀ PER  
I REATI TRIBUTARI**

Infine, vi è una disposizione<sup>40</sup> per cui i **reati** di:

<b>omesso versamento</b> di <b>ritenute</b> dovute o certificate <sup>41</sup>
<b>omesso versamento</b> di <b>IVA</b> <sup>42</sup>
<b>indebita compensazione</b> (per i soli <b>crediti “non spettanti”</b> ) <sup>43</sup> <sup>44</sup>

**non sono punibili** quando le relative **violazioni** sono correttamente **definite** e le **somme dovute** sono **versate integralmente** dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti per **uno qualsiasi degli istituti** della **“tregua fiscale”**<sup>45</sup>. Ciò, però, purché le relative **procedure** siano **definite prima** della **pronuncia** della **sentenza di appello**.

A questo fine il contribuente deve:

- ◆ dare **immediata comunicazione**, all'Autorità giudiziaria che procede
  - ✓ dell'**avvenuto versamento** delle **somme** dovute, o
  - ✓ in caso di **pagamento rateale**, del **versamento** della **prima rata**, e
- ◆ contestualmente, **informare l'Agenzia delle Entrate**
  - ✓ dell'**invio** della predetta **comunicazione**,
  - ✓ indicando i **referimenti** del relativo **procedimento penale**.



Il **processo di merito** è **sospeso**, dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, sino al momento in cui il **giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate** della **corretta definizione** della procedura e dell'**integrale versamento** delle somme dovute, ovvero della **mancata definizione della procedura** o della **decadenza** del contribuente dal beneficio della **rateazione**.

<sup>40</sup> art. 22 del D.L. 34/2023.

<sup>41</sup> art. 10-bis del D.L. 74/2000.

<sup>42</sup> art. 10-ter del D.L. 74/2000.

<sup>43</sup> ex art. 13, comma 4 del D.lgs. 471/1997.

<sup>44</sup> art. 10-quater, comma 1 del D.L. 74/2000.

<sup>45</sup> art. 1, commi 153-158 e 166-252 della Legge 197/2022.

### “DECRETO BOLLETTE” - NOVITA' PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

Il c.d. “Decreto Bollette”<sup>46</sup> **proroga al 2° trimestre 2023** il credito d'imposta, già istituito fin dal 2022, a favore delle imprese cd. “**energivore**” e “**non energivore**” riducendolo, rispettivamente, al 20% ed al 10% della spesa sostenuta e il credito d'imposta istituito per le imprese cd. “**gasivore**” e “**non gasivore**” riducendolo al 20% della spesa sostenuta.

Il Decreto prevede poi una **serie di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas** quali:

- ◆ i **bonus sociali** per chi ha **Isee entro i 15.000 euro**;
- ◆ l'**Iva al 5%** su **gas e teleriscaldamento**;
- ◆ l'istituzione di un **contributo** a favore dei **clienti domestici**, in misura fissa ma differenziata in base alle zone climatiche, che verrà riconosciuto in caso di prezzi del gas elevati negli ultimi tre mesi dell'anno.


Di seguito si analizzano le principali novità.

○ “DECRETO BOLLETTE” - NOVITA' PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il Governo, nell'ambito di una serie di recenti decreti susseguitsi nel tempo<sup>47</sup>, ha introdotto e prorogato dei <b>crediti d'imposta</b> alle imprese finalizzati a <b>contenere i rincari nel costo dell'energia elettrica</b> e del <b>gas naturale</b> per tutto il 2022 e per il primo trimestre 2023.</p> <p>Il c.d. “Decreto Bollette”, in vigore dal 31.03.2023, <b>estende</b> il riconoscimento del <b>beneficio</b> anche alle <b>spese sostenute nel 2° trimestre 2023</b>. L'entità del credito questa volta è più contenuta, contrariamente a quanto avvenuto per il primo trimestre.</p>
<b>CREDITO IMPOSTA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</b>	<p>Per quanto riguarda le <b>imprese “energivore”</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>credito d'imposta</b> sui consumi effettivi (riferiti alla sola componente energia elettrica) è <b>pari al 20%</b><sup>48</sup> della relativa spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023;</li> </ul>

<sup>46</sup> D.L. 34/2023 pubblicato sulla G.U. del 30.03.2023.

<sup>47</sup> DL 4/2022, cd. “Sostegni-ter”; DL 17/2022 cd. “Decreto Energia”; D.L. 21/2022, cd. “Decreto Ucraina”; DL 50/2022, cd. “Decreto Aiuti”; DL n. 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-bis”; DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter”; DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”; L. 197/2022 c.d. “Legge di Bilancio 2023”.

<sup>48</sup> in luogo del 45% previsto sul primo trimestre.


	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ il <b>requisito soggettivo</b> (anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa) è:           <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>costo per kW/h del 1° trimestre 2023 &gt; costo per kW/h del 1° trimestre 2019</b> </div>            Il costo per kWh va assunto al netto delle imposte e di eventuali sussidi ed è riferito alla sola componente energia elettrica addebitata dal fornitore.           <p>In merito alle <b>imprese “non energivore”</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ il <b>credito d'imposta è pari al 10%<sup>49</sup></b> della spesa riferita alla sola componente energia elettrica sostenuta nel 2° trimestre 2023;</li> <li>♦ il <b>requisito soggettivo</b> rimane il <b>medesimo</b> visto per le imprese energivore.</li> </ul>           Il beneficio spetta alle imprese “non energivore” dotate di un contatore di energia elettrica di <b>potenza disponibile non inferiore a 4,5 kW<sup>50</sup></b>.         </li> </ul>
<b>CREDITO IMPOSTA PER IL CONSUMO DI GAS NATURALE</b>	A favore delle imprese “ <b>gasivore</b> ” <sup>51</sup> il <b>credito d'imposta</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ spetta per il consumo di gas naturale per <b>usi energetici diversi dagli usi termoelettrici</b> (è escluso il consumo per il riscaldamento, mentre è incluso il gas utilizzato nei motori a gpl/metano);</li> <li>♦ è pari al <b>20% della relativa spesa sostenuta</b> nel secondo trimestre 2023<sup>52</sup>.</li> </ul> Il <b>requisito richiesto</b> (da riferire all'andamento dei prezzi sul mercato generale, cd. “MI-GAS”) è: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>Incremento prezzo medio gas a mc del 1° trim. 2023 &gt; 30% prezzo medio del 1° trim. 2019</b> </div> In relazione alle imprese “ <b>non gasivore</b> ”: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ il <b>requisito d'accesso</b> rimane il <b>medesimo</b> visto per le imprese gasivore;</li> </ul>

<sup>49</sup> in luogo del 35% previsto sul 1° trimestre 2023.


<sup>50</sup> in precedenza, era richiesta una potenza disponibile non inferiore a 16,5 kW.

<sup>51</sup> come definite dall'articolo 3 del D.M. MITE 21.12.2021.

<sup>52</sup> in luogo del 45% riconosciuto per il primo trimestre 2023.


	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il credito d'imposta è anch'esso <b>pari al 20%</b><sup>53</sup> della spesa per il gas consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici non termoelettrici.</li> </ul>  Per tali soggetti il beneficio spetta a <b>condizione</b> che il <b>prezzo</b> di riferimento del <b>gas naturale</b> , calcolato come <b>media</b> del <b>primo trimestre 2023</b> dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un <b>incremento superiore al 30%</b> del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
<b>CARATTERISTICHE DEI CREDITI</b>	<p>I <b>bonus energetici non sono tassati</b> ai fini dei redditi/Irap.</p> <p>È <b>ammesso il cumulo</b> con <b>altre agevolazioni</b> aventi ad oggetto gli stessi costi, purché <b>non</b> conduca (considerata anche la detassazione) al <b>superamento del costo sostenuto</b>.</p> <p>Le <b>imprese “non energivore”</b> e quelle <b>“non gasivore”</b>, ove si siano rifornite (rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale) <b>dallo stesso venditore</b> da cui si rifornivano nel 2° trimestre del 2019, <b>possono chiedere al venditore stesso, di consegnare loro una comunicazione</b> riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023;</li> <li>◆ il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica (per imprese non energivore);</li> <li>◆ con contenuto della comunicazione e sanzioni per l'inottemperanza definite dall'ARERA.</li> </ul>

<sup>53</sup> in luogo del 45% previsto sul 1° trimestre.

	Soggetti	CREDITO D'IMPOSTA							
		1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022	1° trimestre 2023	2° trimestre 2023		
	Imprese energivore	20%	25%		40%	45%	20%		
	Imprese non energivore		15%		30%	35%	10%		
	Imprese gasivore	10%	25%		40%	45%	20%		
	Imprese non gasivore								
<b>BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS</b>	<p>Confermati per il <b>secondo trimestre 2023</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il potenziamento delle <b>agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica</b><sup>54</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ai clienti <b>domestici economicamente svantaggiati</b>;</li> <li>✓ a quelli in <b>gravi condizioni di salute</b>, nonché</li> </ul> </li> <li>◆ la <b>compensazione</b> per la <b>fornitura di gas naturale</b>.</li> </ul> <p> Lo <b>sconto</b> sulle bollette di luce e gas spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (<b>Isee</b>) <b>fino a 15.000 euro</b><sup>55</sup>.</p> <p>Il <b>riconoscimento</b> avviene in <b>automatico</b> (senza dover presentare alcuna specifica istanza). È sufficiente aver <b>prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu)</b> e aver ottenuto l'attestazione dell'Isee.</p> <p>Per le <b>forniture</b>:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>dirette</b></td> <td>lo sconto è attribuito nella bolletta mediante applicazione della componente tariffaria negativa</td> </tr> </table>							<b>dirette</b>	lo sconto è attribuito nella bolletta mediante applicazione della componente tariffaria negativa
	<b>dirette</b>	lo sconto è attribuito nella bolletta mediante applicazione della componente tariffaria negativa							

<sup>54</sup> riconosciute ai sensi dell'art. 3, c. 9, D.L. 185/2008.

<sup>55</sup> soglia così innalzata, rispetto ai precedenti **12.000 euro**, dall'ultima legge di bilancio, art. 1, comma 17 della Legge 197/2022.

	<p><b>indirette</b> (generalmente, le forniture di gas condominiali, centralizzate)</p> <p>il bonus è corrisposto a chi ha presentato la Dsu sotto forma di bonifico riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale</p> <p>Viene <b>ampliata</b> la platea dei <b>destinatari del bonus sociale</b>, intervenendo sulla disposizione che riconosce <b>l'accesso alla tariffa agevolata</b> per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai <b>nuclei familiari</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con <b>almeno 4 figli a carico</b>, e</li> <li>◆ <b>Isee non superiore a 20.000 euro</b><sup>56</sup>. Peraltro, <b>dal secondo trimestre 2023</b> e fino alla fine dell'anno, tale valore è <b>innalzato a 30.000 euro</b>.</li> </ul>
<p><b>RIDUZIONE IVA E ONERI GENERALI NEL SETTORE GAS SECONDO TRIMESTRE 2023</b></p>	<p><b>Altri tre mesi di metano e teleriscaldamento con Iva più leggera.</b> Sarà applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>aliquota del 5%</b><sup>57</sup>;</li> <li>◆ anche alle <b>somministrazioni di gas metano</b> usato per combustione per <b>usi civili e industriali</b> contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di <b>aprile, maggio e giugno 2023</b>.</li> </ul> <p>Se si usa il sistema dei consumi stimati, l'Iva è al 5% anche sulla differenza che emerge dagli importi ricalcolati in base ai consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi.</p> <p>La <b>stessa aliquota</b> ridotta si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle <b>somministrazioni di energia termica</b> prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia<sup>58</sup>;</li> <li>◆ alle forniture di <b>servizi di teleriscaldamento</b><sup>59</sup>.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda gli <b>oneri generali di sistema per il settore del gas</b>, anche nel <b>secondo trimestre ne è assicurato l'azzeramento</b>.</p> <p> <b>Unica eccezione</b>, conseguente alla riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, è la diminuzione del contributo riconosciuto agli <b>scaglioni</b></p>

<sup>56</sup> comma 9-bis dell'articolo 3, DI 185/2008, citato.

<sup>57</sup> anziché quella del 10% ordinariamente prevista.

<sup>58</sup> articolo 16, comma 4, Dlgs 115/2008.

<sup>59</sup> per le disposizioni di attuazione, si veda il [provvedimento 15.02.2023](#).



	<p><b>di consumo fino a 5mila metri</b> cubi all'anno, che viene confermato per il <b>solo mese di aprile</b> e in misura pari al <b>35%</b> del <b>valore</b> applicato nel <b>trimestre precedente</b>.</p>					
<p><b>CONTRIBUTO IN QUOTA FISSA IN CASO DI PREZZI DEL GAS ELEVATI</b></p>	<p>Introdotta un nuovo <b>contributo per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari del bonus sociale</b>.</p> <p>La <b>quota</b> sarà <b>fissa per tutti</b>, differenziata però in base alle <b>zone climatiche</b><sup>60</sup>, presumibilmente premiando in misura maggiore chi vive nelle aree più fredde. In particolare, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dal <b>1° ottobre al 31 dicembre 2023</b>;</li> <li>◆ qualora, con riferimento a <b>ciascuno</b> di quei <b>tre mesi</b>, la <b>media</b> dei <b>prezzi giornalieri</b> del gas naturale sul mercato all'ingrosso risultasse <b>superiore</b> alla <b>soglia di 45 euro/MWh</b>.</li> </ul> <p>I criteri per la sua assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale, sulla base del quale l'Arera dovrà determinare le modalità applicative e l'entità del beneficio.</p>					
<p><b>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO</b></p>	<p>La "Legge di Bilancio 2023"<sup>61</sup> ha istituito un <b>contributo di solidarietà straordinario</b>, sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, in capo ai <b>soggetti</b> che <b>esercitano</b> nel territorio dello Stato, per la successiva <b>rivendita, attività</b> di:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>produzione di energia elettrica o gas metano;</td> </tr> <tr> <td>estrazione di gas naturale</td> </tr> <tr> <td>rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale</td> </tr> <tr> <td>produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi</td> </tr> <tr> <td>importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita</td> </tr> </table> <p>Il contributo è <b>determinato</b> applicando un'<b>aliquota pari al 50%</b> su una <b>base imponibile</b> che, di fatto, è costituita dagli "<b>extraprofiti</b>", questa, infatti, è pari all'ammontare di <b>reddito</b> relativo al <b>periodo di imposta antecedente</b> a quello</p>	produzione di energia elettrica o gas metano;	estrazione di gas naturale	rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale	produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi	importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita
produzione di energia elettrica o gas metano;						
estrazione di gas naturale						
rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale						
produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi						
importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita						

<sup>60</sup> articolo 2, Dpr 412/1993.

<sup>61</sup> articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

	<p>in corso al <b>01.01.2023</b> che <b>eccede</b>, per <b>almeno il 10%</b>, la <b>media</b> dei medesimi redditi conseguiti nei 4 periodi di imposta precedenti<sup>62</sup>.</p> <p>Il “Decreto bollette” <b>ridetermina la base imponibile</b> ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'esclusione dalla base di calcolo</b> del reddito complessivo relativo al periodo di imposta 2022, gli <b>utilizzi di riserve del patrimonio netto</b> accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali a, nel limite del 30% delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.</li> </ul> <p>In tale circostanza, ossia nel caso di <b>esclusione</b> degli <b>utilizzi di riserve</b> dal reddito complessivo 2022, allo stesso modo vanno <b>esclusi dal calcolo</b> della <b>media</b> dei redditi conseguiti nei 4 periodi d'imposta antecedenti gli utilizzi di riserve che hanno concorso al reddito in quelle annualità, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel 2022.</p>
<p><b>TASSAZIONE AGROENERGIA</b></p>	<p>Per il <b>periodo d'imposta</b> in corso al <b>31.12.2022</b>, vi è un'importante <b>modifica</b> alla <b>normativa</b> fiscale riguardante la <b>produzione di energia elettrica da fonti agroforestali</b> (in particolar modo, biogas), allo scopo di calmierare gli effetti della crisi energetica sulle imprese agricole.</p> <p>Viene stabilito un preciso <b>paletto</b> affinché la <b>tassazione</b> avvenga sulla base dei <b>valori del 2021</b> (prima dell'impennata dei costi energetici), infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai fini della <b>determinazione</b> del <b>reddito</b> relativo alla produzione di energia <b>oltre i limiti</b> fissati perché le attività si considerino <b>produttive di reddito agrario</b><sup>63</sup>;</li> <li>◆ la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta è data dal <b>minor valore tra</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica</b>, determinato dall'Arera;</li> <li>✓ <b>il valore di 120 euro/MWh.</b></li> </ul> </li> </ul>

<sup>62</sup> Il reddito rilevante ai fini del calcolo di tale eccedenza è, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, il reddito determinato in base alle previsioni del Tuir, senza considerare: (i) l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, (ii) la deduzione conseguita per effetto della “agevolazione ACE”.

<sup>63</sup> art. 1, comma 423 della Legge 266/2005.

**AGEVOLAZIONI  
PER INTERVENTI DI  
RISPARMIO  
ENERGETICO**

Per i **contributi**:

- ◆ **istituiti** al 31.03.2023<sup>64</sup>, ed
- ◆ **erogati** negli **anni 2023 e 2024**.

viene dato **via libera** al **cumulo** tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), a condizione che le norme che regolano quest'ultimo lo consentano.



La **somma** dei due **benefici**, in ogni caso, non **deve superare il 100%** della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

<sup>64</sup> la data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

### NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023


La “Legge di Bilancio 2023” ha previsto un notevole **innalzamento** della **soglia del contante**, portandolo da 1.000 a **5.000 euro a decorrere** dal 01.01.2023. L’innalzamento del limite ha risvolti significativi anche sull’**ulteriore obbligo di segnalazione di operazioni sospette**.

**Resta fermo**, invece, il **teffo massimo**:

- ◆ di **3.000 euro** per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (**cambiavalute** iscritti nell’apposito Registro),
- ◆ di **1.000 euro** previsto nell’ambito del servizio di rimessa di denaro (c.d. “**money transfer**”).

Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio le novità.

#### ○ NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023

<b>PREMESSA</b>	<p>A decorrere <b>dal 1° gennaio 2023</b>, il <b>limite per l’uso dei contanti</b> si è innalzato da 2.000 a <b>5.000 euro</b> (per l’esattezza a <b>4.999,99 euro</b>).</p> <p><b>L’innalzamento della soglia</b>, inizialmente previsto nell’ambito del cd. decreto Aiuti-quater<sup>65</sup> è stato poi inserito nella Legge di Bilancio 2023<sup>66</sup>, soglia che, tra l’altro, sarebbe dovuta scendere – e non salire – a <b>999,99 euro</b>, come definito nella Legge di Bilancio 2020 per il 2023.</p> <p> Per pagamenti di importo complessivamente <b>pari o superiore a 5.000 euro</b>, resta obbligatorio il ricorso a <b>pagamenti elettronici o comunque tracciabili</b> (carte di credito o debito, prepagate, bonifici bancari e postali, assegni).</p> <p>Il perimetro applicativo della disposizione <b>non si estende</b>, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla <b>negoziazione a pronti di mezzi di pagamento</b> in valuta (cambiavalute iscritti nell’apposito Registro) e di conseguenza resta confermata la soglia di euro <b>3.000</b>;</li> <li>◆ alla disciplina relativa al limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “<b>money transfer</b>”) che vede quindi confermato il limite pari a € 1.000<sup>67</sup>.</li> </ul>
-----------------	--

<sup>65</sup> D.L. 176/2022.

<sup>66</sup> Legge n. 197/2022 che modifica l’ex articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 231 del 2007 che stabiliva il tetto massimo per l’uso dei contanti a 1.999,99 euro (ovvero a 2.000 euro di fatto).

<sup>67</sup> art. 49, comma 2 del D.lgs. 231/2007.

Appare utile ripercorrere brevemente l'exkursus della **soglia all'uso del contante**, oggetto di numerose variazioni da parte del legislatore nel corso degli ultimi anni.

LIMITE USO DENARO CONTANTE NEGLI ANNI	
Periodo	Tetto contante
Fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
Dal 26.12.2002 al 29.04.2008	€ 12.500
Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	€ 5.000
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.500
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	€ 5.000
Dal 13.08.2011 al 05.12.2011	€ 2.500
Dal 06.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000
Dall'01.01.2016 al 30.06.2020	€ 3.000
Dall'01.07.2020 al 31.12.2022	€ 2.000
<b>Dall'01.01.2023</b>	<b>€ 5.000</b> (anziché 1.000)

**LIMITAZIONI  
ALL'UTILIZZO DEL  
DENARO  
CONTANTE**

Il limite al trasferimento:

- ◆ del **denaro** contante,
- ◆ o di **titoli al portatore** in euro o in valuta estera,

trova applicazione **a prescindere dalla causale sottostante** e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima di **5.000 euro** si applica, quindi, **non solo per l'acquisto di beni e servizi**, ma anche, ad esempio, **per le donazioni**.

Pertanto, sono **irrelevanti le ragioni** che hanno determinato il pagamento in contanti, il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il pagamento si riferisce.

I limiti sono applicati ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo:

- ◆ tra “**soggetti diversi**”<sup>68</sup>, costituenti distinti centri di interesse<sup>69</sup>,
- ◆ siano esse persone **fisiche o giuridiche**,
- ◆ **diversi da Istituti bancari**, Poste Italiane e Istituti di moneta elettronica (Imel).

#### Esempio

Sono considerati trasferimenti tra soggetti diversi, quelli intercorsi tra:

- ◆ due società;
- ◆ il socio e la società di cui questi fa parte;
- ◆ la società controllata e la società controllante;
- ◆ il legale rappresentante della società e il socio;
- ◆ due società aventi lo stesso amministratore;
- ◆ la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Diversamente, **non si tratta di soggetti diversi** e quindi il **tetto al contante non deve essere considerato** (stesso centro di interessi) in caso di:

#### Esempio

- ◆ prelevamento o versamento per cassa in contanti sopra soglia dal proprio conto corrente;
- ◆ prelevamento dell'utile dalla ditta individuale effettuato dall'imprenditore persona fisica;
- ◆ conferimento effettuato dall'imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale.

Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi **è vietato** anche quando **è effettuato con più pagamenti**, inferiori alla soglia, che appaiono “**artificiosamente frazionati**”<sup>70</sup>.

<sup>68</sup> Nell'ambito delle **FAQ** disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per “**soggetti diversi**” si intendono entità giuridiche distinte.

<sup>69</sup> GdF Circolare 83607/2012.

<sup>70</sup> art. 49 del D.lgs. 231/2007. Per **operazione frazionata** si intende un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi **ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (art. 1, comma 2, lettera v) del D.lgs. 231/2007). Tuttavia, la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, in quanto, anche oltre tale termine la normativa

Non costituisce esecuzione di operazione “**artificialmente frazionata**” e non vi è quindi nessuna violazione:

- ◆ nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una **pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome**, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”);
- ◆ nell'ipotesi in cui una **pluralità di pagamenti distinti** sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

Resta comunque **ferma la possibilità** dell'Amministrazione finanziaria di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di **eludere il divieto legislativo**.

CASI PARTICOLARI ANALIZZATI	CHIARIMENTO MEF
<b>Prestazione professionale continua</b>	In caso di incarico professionale con durata annuale si ritiene lecito frazionare il pagamento (es. 7.200 euro annui) in più acconti mensili in contanti (es. 600 euro x 12) regolarmente fatturati.
<b>Prelevi e versamenti in c/c</b>	Non vi sono limiti per le operazioni in contanti “ <b>allo sportello</b> ” (bancario/ postale). È dunque sempre possibile prelevare denaro per importo superiore a € 5.000 (la violazione si configura invece nell'eventuale successivo passaggio del contante ad altro soggetto diverso) o versare contanti per importi superiori a € 5.000.
<b>Mera detenzione</b>	Per essere rilevante, il trasferimento va inteso a titolo definitivo, e <b>non quale mera detenzione</b> per conto di terzi. Ad esempio, non è sanzionabile il prelievo di € 5.500 di contanti dalla cassa effettuato dall'amministratore di

fa comunque salva la possibilità di qualificare l'operazione come “artificialmente frazionata” quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">         società per successivo versamento in banca, in quanto non vi è alcun "animus possidendi"       </div>
<b>UTILIZZO DEGLI ASSEGNI</b>	<p>L'utilizzo degli assegni non ha subito modifiche a seguito della Legge di Bilancio 2023.</p> <p>La disciplina sull'utilizzo degli assegni<sup>71</sup> prevede che <b>le banche e le Poste</b> siano tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della <b>clausola di non trasferibilità</b>, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiali.</p> <p>I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla Banca / Poste;</li> <li>◆ pagando 1,50 euro a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambionario rilasciato in forma libera.</li> </ul> <p>Gli <b>assegni e vaglia trasferibili</b> possono essere utilizzati <b>esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro</b>.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);</li> <li>◆ sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiali (indipendentemente dall'importo),</li> </ul> <p><b>è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.</b></p>
<b>SANZIONI SUPERAMENTO</b>	<p>Nell'aggiornare il tetto al denaro contante, la <b>Legge di Bilancio 2023 ha omesso</b> di intervenire anche sul <b>minimo edittale della sanzione</b> prevista per i trasferimenti</p>

<sup>71</sup> Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.



**SOGLIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE**

di contante in misura superiore al limite<sup>72</sup>, che è dunque **rimasta invariata** e continua a prevedere una **sanzione minima di 1.000 euro** per le violazioni commesse a partire dall'1° gennaio 2022.



In caso di pagamento in contanti oltre il limite imposto dalla legge, viene sanzionato, **non solo chi paga, ma anche chi accetta il pagamento.**


Nel dettaglio, le **sanzioni** sulle violazioni all'utilizzo dei contanti sono così riepilogate:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICABILE
<b>Utilizzo denaro contante e titoli al portatore oltre soglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Da 1.000 a 50.000 euro</li> <li>◆ Da 5.000 a 250.000 euro per violazioni connesse a importi superiori a 250.000 euro</li> </ul>
<b>Comunicazione infrazioni uso del contante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Da 3.000 a 15.000 euro</li> </ul>

Le **irregolarità** in tema di trasferimento di contante possono essere **sanate** attraverso **oblazione**,<sup>73</sup> che prevede il **pagamento di una somma** in misura ridotta pari **ad un terzo del massimo** o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo (vale a dire il 2%).

In questi casi **non si applica la sanzione minima**<sup>74</sup>.



L'oblazione deve avvenire **entro il termine di 60 giorni dalla contestazione** immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.



<sup>72</sup>Art. 63 del D.lgs. 231/2007.

<sup>73</sup> Art. 16 della Legge 689/1981 richiamata dall'art. 60 del D.lgs. 231/2007.

<sup>74</sup> Nota Mef del 5 agosto 2010.

	 <p>Per chi attua <b>condotte unitarie</b>, sia esse <b>commissive od omissive</b>, che violano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, <b>trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico</b>, il quale prevede l'irrogazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo.</p>
<p><b>UTILIZZO DEL CONTANTE PER OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO</b></p>	<p>Al fine di <b>non ostacolare operazioni collegate alla presenza del turismo</b> nel nostro Paese è stata prevista la <b>possibilità</b>, per gli <b>acquirenti stranieri</b> che vogliono <b>utilizzare i contanti oltre il limite di 5.000 euro</b>, di superare tale soglia <b>a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'importo <b>non ecceda</b> la soglia “<b>maggiorata</b>” di <b>15.000 euro</b>,</li> <li>◆ vengano rispettati <b>alcuni adempimenti</b><sup>75</sup>.</li> </ul> <p>In particolare, <b>la movimentazione del denaro contante</b> deve riguardare <b>vendite di beni e prestazioni di servizi</b> realizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ da <b>commercianti</b><sup>76</sup></li> <li>◆ e da <b>agenzie di viaggi</b><sup>77</sup>.</li> </ul> <p> <b>Le operazioni</b> devono interessare <b>cittadini stranieri</b> che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato (<b>UE / extra UE / SEE</b>).</p> <p>Gli <b>operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo</b> che intendono avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>comunicare preventivamente</b> all'Agenzia delle entrate (<a href="#">con apposito Modello</a>) il <b>numero di conto corrente</b> su cui transiteranno le somme di denaro;</li> <li>◆ <b>acquisire</b>, al momento dell'operazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>la copia del passaporto del cliente</b></li> </ul> </li> </ul>

<sup>75</sup> Art. 3 del D.L. 16/2012.

<sup>76</sup> Art. 22 del D.P.R. 633/1972.

<sup>77</sup> Art. 74-ter del D.P.R. 633/1972.

- ✓ **e un'apposita autocertificazione**, attestante che l'acquirente non è un cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;
- ◆ **versare**, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il denaro contante incassato sul proprio conto corrente (comunicato all'Agenzia) e consegnare alla banca, copia della comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **Comunicare annualmente**, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente, le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino al limite massimo ammesso di 15.000 euro<sup>78</sup>, effettuate nell'anno precedente, attraverso la compilazione del **quadro TU** e del frontespizio del modello "[comunicazione polivalente](#)".

<sup>78</sup> con riferimento al limite massimo, per la comunicazione annuale relativa alle operazioni effettuate nel 2022, rilevano i pagamenti in contanti fino a € 14.999,99.

# VENDITORI PORTA A PORTA

## PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI

### INTRODUZIONE

La vendita **porta a porta (a domicilio) di prodotti e beni di uso comune** è una delle forme di **commercio** che negli ultimi anni sta tornando in auge. È una tipologia di vendita che si applica ai più disparati settori (si pensi ad esempio alla vendita di scope elettriche, prodotti e biancheria per la casa, detersivi, viaggi, che assieme ai cosmetici, sono i prodotti più venduti con il “**porta a porta**”).

Sotto il profilo fiscale, per i **venditori porta a porta** è previsto un **regime di tassazione peculiare**.

Nel dettaglio, ai fini **dichiarativi** gli stessi sono tenuti:

- ◆ **soltanto** alla presentazione del **modello IVA**, qualora dotati di partita IVA, mentre
- ◆ in ogni caso **non presentano il modello Redditi**, in quanto soggetti ad una **ritenuta** a titolo d'**imposta** in misura pari al **23%**.

Gli incaricati porta a porta, inoltre, **non sono soggetti agli ISA**.

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio gli aspetti fiscali e previdenziali previsti per tale tipo di commercio.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è la vendita porta a porta** e chi è il **venditore a domicilio**?
2. **Quali sono i profili fiscali** della vendita porta a porta?
3. **Quali sono i profili previdenziali** della vendita porta a porta?
4. **Quali sono gli adempimenti dell'impresa mandante**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHE COSA È LA VENDITA PORTA A PORTA E CHI È IL VENDITORE A DOMICILIO?

**R.1.** La **vendita a domicilio** è una forma speciale di **vendita al dettaglio** e di offerta di beni e servizi effettuata mediante la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, oppure **nei locali nei quali il consumatore si trova**, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. Si tratta, quindi, di una particolare forma di commercio realizzata mediante il lavoro di un **incaricato alle vendite** che normalmente agisce senza **alcun vincolo di subordinazione** nei confronti dell'**impresa mandante** (avente sede nazionale o estera), e fuori dall'inquadramento degli **agenti di commercio**.

Il **venditore porta a porta**, dunque, è definito come un **incaricato alla vendita diretta a domicilio**<sup>79</sup>.

A questo riguardo, per "**vendita diretta a domicilio**" si intende quella **forma speciale di vendita al dettaglio** e di **offerta di beni e servizi**, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso:

il <b>domicilio del consumatore</b> finale, oppure
<b>nei locali nei quali il consumatore si trova</b> , anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago

Il venditore porta a porta è quel soggetto che con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la **raccolta di ordinativi di acquisto**:

- ◆ presso **privati consumatori**;
- ◆ **per conto di imprese** esercenti la vendita diretta a domicilio.

Sotto il **profilo formale**, l'attività di vendita diretta a domicilio può essere **svolta** dal soggetto **in possesso**:

- ◆ del **tesserino di riconoscimento**<sup>80</sup>, che:
  - deve essere **numerato ed aggiornato** annualmente;
  - deve contenere la **fotografia dell'incaricato alle vendite**;
  - indica la **sede** e i **prodotti** oggetto dell'**attività** dell'**impresa mandante**;
  - reca la **firma** del **responsabile** della stessa impresa.

<sup>79</sup> articolo 1, Legge n. 173/2005.

<sup>80</sup> articolo 19 co. 5 e 6 del D. Lgs. n. 114/1998.

Il tesserino, ovviamente, va restituito nel caso in cui l'incarico per la vendita a domicilio sia oggetto di rinuncia o revoca:

- ◆ dei **requisiti di onorabilità previsti**<sup>81</sup>.


**Non rientra** in tale disciplina, invece, l'attività di **offerta, sottoscrizione e propaganda**, ai fini commerciali di:

- ◆ prodotti e/o servizi **finanziari**;
- ◆ prodotti e/o servizi **assicurativi**;
- ◆ contratti per la **costruzione, vendita e locazione di beni immobili**.

Sono altresì **vietate** le “**vendite piramidali**”<sup>82</sup>, ossia quelle in cui oggetto dell'attività è il **reclutamento di nuovi venditori**, e non già la vendita dei prodotti dell'impresa mandante.

Ai fini degli adempimenti fiscali il venditore porta a porta è considerato:

- ◆ **se sussiste un vincolo di subordinazione**: un vero e proprio dipendente della casa mandante (con applicazione del relativo CCNL);
- ◆ in **assenza di un vincolo di subordinazione**:
  - un lavoratore occasionale: se il reddito al netto della deduzione;
  - **nel caso di superamento di quest'ultima soglia**, il soggetto ha l'obbligo di dotarsi della partita IVA ed emettere e-fattura per certificare le proprie prestazioni.



<sup>81</sup> articolo 19 co. 4 del D. Lgs. n. 114/1998.

<sup>82</sup> articolo 5 Legge n. 173/2005.



È qui solo il caso di ricordare che l'attività del venditore porta a porta **può essere svolta** anche per il tramite di **un contratto di agenzia**: in questo caso il soggetto avrà tutti gli **obblighi** di un **normale agente mandatario**. Per tale fattispecie non è necessario uno specifico approfondimento, poiché trovano applicazione tutti i relativi **istituti**, sia **fiscali** che **previdenziali**<sup>83</sup> che ancora **civilistici**<sup>84</sup>, ai quali si rimanda.

## D.2. QUALI SONO I PROFILI FISCALI DELLA VENDITA PORTA A PORTA?

**R.2.** Il reddito imponibile del venditore porta a porta che opera **in assenza di un vincolo di subordinazione** si determina sommando gli importi percepiti dallo stesso a titolo di:

- ◆ **provvigioni** sugli affari eseguiti;
- ◆ eventuali **premi o incentivi**.

Sull'imponibile così determinato viene applicata una **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** con aliquota pari al primo scaglione di reddito (**23%**). Tale ritenuta deve però essere applicata, come anticipato sull'ammontare delle **provvigioni percepite**, le quali sono però **ridotte del 22%** a titolo di **deduzione forfetaria** delle **spese** di produzione del reddito.

Le modalità di determinazione della ritenuta sono le seguenti:

Provvigioni + Premi + Inventivi
=
Reddito imponibile lordo
(-)
Deduzione forfetaria (22%)
=
Reddito imponibile netto
*
<b>23%</b>

<sup>83</sup> obbligo di iscrizione all'Enasarco ed all'Inps IVS; Firr; ecc.

<sup>84</sup> in generale contratti fanno riferimento agli Accordi collettivi di categoria.

=
<b>Ritenuta a titolo d'imposta</b>

Se il **reddito imponibile** netto, nel corso dell'anno, **non supera i 5.000 euro** (provvigioni pari ad 6.410,26 euro) l'incaricato si considera "**occasionale**", ed è quindi **dispensato**:

- ◆ dall'onere di **apertura della partita IVA**;
- ◆ dall'applicazione **dell'IVA a rivalsa** sulle provvigioni percepite;
- ◆ dalla **presentazione** della **dichiarazione dei redditi**, trattandosi appunto di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta<sup>85</sup>;
- ◆ dall'**applicazione** degli **ISA**;

**non configurando** inoltre un **soggetto passivo IRAP**<sup>86</sup>.

<b>Esempio 1 - Venditore occasionale con redditi conseguiti non superiori a 6.410,26 euro</b>	
Provvigioni	6.000,00 €
Deduzione forfettaria del 22%	1.320,00 € (-)
<b>Reddito imponibile</b>	<b>4.680,00 €</b>
Ritenuta a titolo d'imposta del 23%	1.076,40 € (-)
<b>Compenso netto</b>	<b>3.603,60 €</b>

Diversamente, in presenza di **redditi netti oltre i 5.000 euro**, il venditore porta a porta:

- ◆ **è obbligato all'apertura della partita IVA**. Se il superamento della soglia reddituale avviene in corso d'anno, il termine di 30 giorni per la comunicazione di inizio attività decorre dalla data della prima operazione che comporta il superamento della soglia massima;
- ◆ deve emettere **fattura elettronica** e applicare **l'IVA a rivalsa** sulle provvigioni percepite;
- ◆ è **obbligato** alla tenuta delle **scritture contabili**;
- ◆ **presenta la dichiarazione IVA** mentre resta esonerato dal modello Redditi PF (ritenute a titolo d'imposta sui compensi che, quindi, non vanno sommati ad altri redditi ai fini della determinazione dell'IRPEF);
- ◆ è **escluso dagli ISA**;
- ◆ **non è comunque soggetto passivo IRAP** (sulla base di quanto visto in precedenza).

<sup>85</sup> cfr. risoluzione n. 180 del 12.07.1995.

<sup>86</sup> sino al 2021 in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 141 del 04.06.1998, dal 2022 in base alle previsioni dell'art. 1, comma 8 della Legge 234/2021 che esonera tout court dall'imposta professionisti, ditte individuali e lavoratori autonomi.



**Esempio 2 – Venditore con partita IVA con redditi conseguiti superiori a 6.410,26 euro**

Provvigioni	10.000,00 €
IVA	2.200,00 €
Deduzione forfettaria del 22%	2.200,00 € (-)
<b>Reddito imponibile</b>	<b>7.800,00 €</b>
Ritenuta a titolo d'imposta del 23%	1.794,00 € (-)
<b>Compenso netto</b>	<b>6.006,00 €</b>



Si noti che qualora il **superamento della soglia “critica”** delle provvigioni avvenga **in corso d'anno**, l'**IVA** si applica **esclusivamente** per le **operazioni** che **eccedono** l'importo di 6.410,26 euro (redditi netti pari a 5.000 euro). Mentre, come visto, sotto tale limite restano ferme le regole ordinarie per il regime occasionale.

Si rende opportuno, invece, procedere a **scorporare eventuali importi “a cavallo di soglia”**.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, inoltre, un contribuente che **inizia ad esercitare** la vendita diretta a domicilio quale **attività abituale e professionale**, **non potrà più considerarsi “occasionale”**<sup>87</sup>.

Ne deriva che, una volta **superata la predetta soglia**, il conseguimento di **provvigioni inferiori** a tale importo nei periodi d'imposta successivi **non è sufficiente a far decadere la soggettività passiva IVA** del venditore porta a porta.

**D.3. QUALI SONO I PROFILI PREVIDENZIALI DELLA VENDITA PORTA A PORTA?**

**R.3.** I venditori porta a porta hanno l'**obbligo** di iscrizione alla **Gestione separata Inps** soltanto nel caso in cui il **reddito annuo** derivante da dette attività sia **superiore a 5.000 euro** (quindi, come già anticipato, in presenza di un volume complessivo di provvigioni pari ad euro 6.410,26).

Il venditore porta a porta “occasionale” invece, non ha alcun obbligo di iscrizione.

<sup>87</sup> quindi, escluso dal campo di applicazione dell'Iva); ciò, almeno, fino a quando viene esercitata l'attività in questione (risoluzione n. 18/E del 27.01.2006).

Al fine della **verifica** del predetto **limite di reddito** devono però essere considerati **tutti i redditi percepiti** dal contribuente nel periodo d'imposta, anche se conseguiti nell'ambito di **collaborazioni con diverse imprese**.

I **contributi** sono:

<p><b>dovuti esclusivamente</b> sulla quota parte dei compensi che <b>eccede la soglia di 5.000 euro netti</b></p>
<p>da calcolare sul reddito imponibile e, quindi, <b>al netto del 22%</b> <b>applicato a titolo di deduzione forfettaria</b></p>

Si ricorda, inoltre, che i **contributi** dovuti alla Gestione separata INPS sono:

- ◆ **per 1/3 a carico del contribuente** venditore porta a porta,
- ◆ **per 2/3 a carico dell'azienda** mandante,

I contributi devono essere corrisposti **entro il giorno 16** del mese successivo al pagamento del compenso.

Si noti poi che il venditore porta a porta **non ha l'obbligo di iscrizione all'Inail**, a prescindere dal livello di reddito conseguito – **anche se svolge** le **attività pericolose** previste<sup>88</sup> dalla legge (ad esempio: uso di computer, di veicoli a motore eccetera).

#### D.4. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA MANDANTE?

**R.4.** Le società che intendono avvalersi dei venditori porta a porta hanno l'obbligo di:

- ◆ **presentare la relativa Scia** al Comune di residenza o in cui ha la sede legale;
- ◆ **presentare all'autorità di Pubblica Sicurezza** di residenza l'elenco degli incaricati alla vendita diretta;
- ◆ rilasciare agli stessi un **tesserino di riconoscimento**, numerato e rinnovato con cadenza annuale.



In punto di **adempimenti contrattuali** è opportuno, inoltre, che il mandante si preoccupi di **attribuire formalmente** una **lettera d'incarico scritta a raccogliere gli ordinativi d'acquisto** presso i consumatori a fronte delle provvigioni riconosciute, escludendo espressamente il configurarsi di un contratto di agenzia.

La società mandante che opera in qualità di sostituto d'imposta è inoltre chiamata ad:

<sup>88</sup> dall'articolo 1 del T.U. n. 1124/1965.

- ◆ **applicare la ritenuta a titolo di imposta** nel momento in cui effettua il pagamento al soggetto incaricato delle vendite;
- ◆ **effettuare il versamento della ritenuta operata** entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni dovute agli incaricati, tramite modello F24 utilizzando il **codice tributo "1040"** nella sezione erario.

I **compensi annuali** corrisposti agli incaricati alle vendite a domicilio e le relative ritenute dovranno essere **riepilogati** con la consegna a ciascun percipiente della relativa **Certificazione Unica**, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati.

L'azienda committente dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione finanziaria, **tramite la dichiarazione modello 770** in qualità di sostituto d'imposta, le provvigioni corrisposte agli incaricati, la base imponibile per il calcolo delle ritenute e le ritenute operate.

#### ADEMPIMENTI SOCIETÀ MITTENTE

- ◆ **Applica la ritenuta** a titolo d'imposta;
- ◆ **Versa all'erario la ritenuta** entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni (F24 **codice tributo "1040"**)
- ◆ **Rilascia al venditore e invia telematicamente** la CU (causale "V" o "V2") relativa alle provvigioni corrisposte e delle ritenute operate entro il 16.03;
- ◆ Riepiloga nel modello 770 i versamenti effettuati e le compensazioni operate nei **quadri ST e SX**

GIUSEPPE IANNIBELLI